

**Proponente: 42.B**  
**Proposta: 2019/2843**  
**del 15/11/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1200**  
**del 19/11/2019**

**INGEGNERIA E MANUTENZIONI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO DI PROTEZIONE EX ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 E DEL D.LGS 1/2018 PER LA PREVENZIONE DI RISCHI DA FENOMENI METERELOGICI AVVERSI - STAGIONE INVERNALE 2019/2020, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2022

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- il "Nuovo codice della strada", DLgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s. m. e int., all' Art. 14. "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade". 1. prevede che: *Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
- la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo statuito (si veda, ex plurimis, la decisione 16226/2005) essere ius receptum il principio secondo il quale spetta alla Pubblica Amministrazione la manutenzione in genere tanto della strada quanto dei marciapiedi laterali;
- risulta pertanto superfluo ribadire che il provvedere allo sgombero della neve e al mantenimento della percorribilità delle strade e dei marciapiedi mediante salatura nel caso di ghiaccio, attenga in primis, per i comuni, ad un prioritario dovere giuridico, volto a garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, sia tramite mezzi che pedonale, tutelandone la sicurezza e l'integrità fisica;

### dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1013 del 20/09/2018, esecutiva in data 25/09/2018, si approvava il Provvedimento a contrarre per l'indizione della procedura di gara aperta PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2018-2019 E 2019-2020;
- in data 03/10/2018 (Documento No. 2018 – 147968) si provvedeva ad inviare l'avviso di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; tale avviso veniva pubblicato ufficialmente in via definitiva il 05/10/2018 (Avviso di gara G.U.U.E. 2018/S 192 – 434184);
- in data 08/10/2018 l'Avviso del Bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V° Serie Speciale – No. 117 sul di Committente della Stazione Appaltante e sul SITAR (Sistema Informativo telematico appalti Regione Emilia – Romagna);
- in data 09/10/2018 si provvedeva alla pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio Telematico della Stazione Appaltante (Nr. Registro 2018/5572);
- in data 16/10/2018 si provvedeva alla pubblicazione sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e appalti pubblici" e sul quotidiano locale "Il Resto del Carlino Reggio"; a seguire, rispettivamente il 18/10/2018 ed il 20/10/2018 la pubblicazione veniva effettuata sul quotidiano locale "La Gazzetta di Reggio" e sul quotidiano nazionale "La Repubblica";
- il bando prevedeva, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno venerdì 16 Novembre 2018 alle ore 13:00;
- entro tale termine, non è pervenuta alcuna offerta per la partecipazione alla procedura aperta, come attestato dal Funzionario dell'Archivio Generale del Comune, con comunicazione inviata in pari data;

- con provvedimento del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti R.U.A.D. 1831 del 19/11/2018 si prendeva atto dell'esito di gara (deserta a seguito dello spirare del termine per la presentazione delle offerte senza alcuna offerta pervenuta);
- conseguentemente, con provvedimento del Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, si disponeva la proroga al precedente affidatario Iren Ambiente s.p.a. del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (aggiudicato con determinazione dirigenziale protocollo generale n. 31904 del 29.10.2013 a seguito di gara d'appalto svoltasi con procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del d.lgs.163/2006 e s.m.i.) per la stagione invernale 2018/2019;

**dato atto altresì che:**

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – n. 128 del 30/10/2019 è stato pubblicato il nuovo bando ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020-2020/2021-2021/2022;
- il nuovo bando, sulla scorta dell'esperienza maturata con la procedura aperta del 2018 andata deserta, e delle criticità evidenziate nella successiva estensione concessa ad Iren Ambiente s.p.a., in particolare in ragione di un reale aumento dello sviluppo territoriale viario e di una modifica della forfettizzazione dei compensi variabili calcolati alla base del prezzo/ora, è stato rivisto ed adeguato nella suo componente fissa e variabile;
- il Servizio Ingegneria e Manutenzioni ha dato inizio alla opportuna attività istruttoria volta ad indagare la possibilità di ulteriori modifiche migliorative al Capitolato Speciale d'appalto, anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle caratteristiche del mercato di riferimento, quali, innanzitutto, la suddivisione del bando in lotti territoriali funzionali e, in secondo luogo, l'organizzazione dello stesso in lotti prestazionali suddividendo gli interventi sulle principali arterie di traffico da quelli predisposti per la pulizia dei marciapiedi e delle ciclabili;
- le complessità connesse alla determinazione dei costi di questa nuova impostazione per lotti nonché alla individuazione di efficaci modalità operative in grado di garantire il coordinamento richiesto, indispensabile per ottenere sufficienti garanzie di qualità del servizio, in uno con le contingenze organizzative di carattere straordinario, determinatesi nella seconda metà dell'anno 2019 nonché con i carichi di lavoro della struttura tecnica, non hanno permesso di sviluppare, con il necessario approfondimento, il percorso della suddivisione in lotti, sì che non è stato possibile recepire gli esiti della attività istruttoria svolta (in ragione della incompletezza dei risultati), all'interno degli atti della procedura aperta da predisporre per le stagioni invernali del triennio 2019-2022 in tempo utile per completare la procedura di gara prima dell'inizio della stagione in cui è probabile il verificarsi degli eventi atmosferici in esame;
- le circostanze predette hanno comunque determinato uno scorrimento in avanti dei tempi di predisposizione degli atti di gara, sì che è stato possibile addivenire alla loro pubblicazione soltanto in data 30/10/2019;
- lo sviluppo cronologico degli adempimenti di pubblicazione, conduzione, aggiudicazione del bando pubblicato, anche con le accelerazioni previste dal Codice, consente di affermare, con

certezza che non sarà possibile concludere la procedura aperta in tempo utile per prevenire l'insorgere del rischio concreto del verificarsi di fenomeni metereologici di forte intensità e, dunque, in tempo utile per pervenire alla individuazione dell'operatore economico selezionato e acquisire una sua effettiva capacità di rendersi rapidamente operativo;

- è molto elevato il rischio che intervengano da subito fenomeni metereologici avversi (quali neve e ghiaccio) che interessino il territorio comunale idonei ad assumere consistenza di eventi calamitosi tali da porre in pericolo l'incolumità delle persone ove non adeguatamente e tempestivamente fronteggiati;

**dato ancora atto che:**

- il D.Lgs 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" all'art. 1 nel definire il servizio nazionale della protezione civile (del quale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c del suddetto Codice sono parte i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, nonché, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Codice, gli enti locali, ai quali è demandato di provvedere all'attuazione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze) individua la protezione civile come la funzione *"costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo"*;
- ai sensi dell'art. 2 del "Codice della Protezione Civile" rientrano tra le attività di protezione civile, tra le altre, quelle volte alla *previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi*, consistendo: (i) la previsione nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenze tecniche e amministrative, dirette all'identificazione degli scenari di rischio possibili per le esigenze di protezione civile; (ii) la prevenzione nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del "Codice della Protezione Civile", sono attività di prevenzione strutturale tra il resto, le attività di *"programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione"*;
- l'art. 7 del "Codice della Protezione Civile", nel disciplinare la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile in sostituzione dell'art. 2 della Legge 225/1992 (ai sensi dell'articolo 47 del suddetto Codice i riferimenti all'art. 2 citato devono intendersi ora all'art. 7 del D.Lgs 1/2018), comprende tra questi *"le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria"*;
- l'art. 16 del "Codice della Protezione Civile" dispone che l'azione del servizio di protezione civile si espliciti, tra il resto, in relazione ai rischi derivanti da fenomeni metereologici avversi;

**considerato che:**

- nell'esecuzione delle funzioni di previsione e prevenzione demandate agli enti locali dal D.Lgs 1/2018 è doveroso porre in essere ogni e qualsiasi opportuna azione volta ad evitare che si determinino rischi per la vita e l'integrità fisica delle persone che sono derivanti da eventi naturali non adeguatamente fronteggiati attraverso azioni volte a mitigarne gli effetti prevedibili e propri;
- per nozione di comune esperienza gli eventi connessi alle nevicate e al gelo sono idonei a trasformarsi in eventi calamitosi, fonte di rischio anche esiziale per la vita e l'integrità fisica delle persone, laddove non siano poste tempestivamente in essere le azioni idonee alla rimozione della neve e del ghiaccio dalle vie, dai marciapiedi e più in generale dalle aree di pubblico transito;
- l'approssimarsi della stagione invernale rende altamente probabile l'eventualità di forti nevicate e l'abbassamento delle temperature sino a livelli tali da determinare la formazione di ghiaccio e, dunque, rende improcrastinabile l'allestimento di quanto necessario a fronteggiare le emergenze che, sulla base del principio causale del "più probabile che non", si determineranno in conseguenza dei predetti eventi naturali, allestimento attuabile in via ordinaria da parte di questa Amministrazione adempiendo ai doveri di istituto;

**dato atto che:**

- l'art. 163 del "Codice dei Contratti" ai commi 1 e 2, dispone, tra il resto che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento può disporre la immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e inoltre che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento;
- ai sensi dell'art. 163 del "Codice dei Contratti" citato *"costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento ((, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale)) dichiaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima ((legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali)) le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo."*;
- per effetto del D.Lgs 56/2017 è venuta meno la necessità di dichiaratoria dello stato di emergenza quale presupposto per il ricorso alle procedure di somma urgenza;
- gli interventi di protezione civile, in quanto servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività (CPV 75200000.8) risiedono tra i servizi di cui all'allegato IX del "Codice di

Contratti”, per i quali la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera d) del suddetto Codice, è fissata in euro 750.000;

**considerato che:**

- è indilazionabile la predisposizione di un servizio a rete che possa essere attivato con immediatezza nel caso in cui, nelle more del completamento della procedura ad evidenza pubblica in fase di espletamento per la selezione dell’operatore economico destinato a svolgere il servizio nel prossimo triennio, si verificassero eventi naturali idonei ad assumere consistenza di eventi calamitosi ove i relativi effetti non venissero adeguatamente mitigati;
- le caratteristiche peculiari del servizio di protezione civile in questione comportano:
  1. la necessità di organizzare in tempi ristretti, vista l’imminente possibilità di fenomeni metereologici potenzialmente calamitosi, e gestire capillarmente sul territorio comunale la movimentazione di quasi 150 mezzi meccanici, tanti sono quelli necessari per lo spargimento del sale, la pulizia della neve mediante spartineve a lame e c.d. bobcat (utilizzati questi per la pulizia dei marciapiedi e della rete ciclabile);
  2. la necessità di organizzare e gestire unitariamente sul territorio comunale tutte le attività operative, attraverso un’azione di coordinamento importante, sia sul piano tecnico che sul piano amministrativo, e dunque attraverso un’unica cabina di regia che sia in grado di governare le emergenze e di definire, tramite una visione e conoscenza unitaria del territorio, in uno con la valutazione dell’intensità dei fenomeni metereologici avversi, le priorità e le tempistiche d’intervento limitando così al minimo i rischi di ritardi, di inutili sovrapposizioni o di lacune nel servizio;
  3. la necessità di essere immediatamente presenti ed operativi sul territorio comunale (entro 60 minuti dalla comunicazione di avvio) con mezzi e personale per lo svolgimento delle attività previste in occasione di un evento atmosferico di precipitazione nevosa o di formazione di ghiaccio;
- risulta immediatamente evidente come la disponibilità dei numerosi mezzi necessari all’espletamento del servizio, la loro necessaria distribuzione sul territorio, la stagionalità dell’utilizzo, la prestazione a chiamata, in uno con le esigenze logistiche e di coordinamento necessari ad assicurare un efficace, efficiente e tempestivo servizio, non siano ordinariamente reperibili sul mercato, soprattutto da parte di operatori economici singoli;
- alle considerazioni più immediatamente operative di cui sopra si aggiunge l’onere ulteriore derivante dalla necessità di allestire, sin da subito, tutte le attività inerenti la cosiddetta “quota fissa” del servizio, attività di supporto trasversale che, sulla base dall’art. 9 del Capitolato Tecnico posto tra gli atti della procedura ad evidenza pubblica in corso di espletamento (utilizzabile quale parametro di comparazione) comprendono annualmente le seguenti prestazioni:
  - reperibilità operativa (autisti e mezzi n° 138 + 8 spalatori a mano);

- reperibilità tecnica (tecnici e mezzi);
  - Call Center;
  - officina per revisione lame e spargisale;
  - servizio previsioni meteorologiche;
  - segreteria, amministrative, generali, ecc.
  - installazione, attivazione, gestione e manutenzione del sistema di controllo satellitare GPS;
- l'allestimento della "quota fissa" ha costi cospicui che gravano sull'operatore economico anche nel caso in cui siano rari o assenti gli eventi nevosi o le gelate, costi che sono ammortizzati in caso di affidamento per un numero di stagioni significativo, mentre, per le caratteristiche delle singole componenti, risulta antieconomico o comunque ad elevatissimo rischio imprenditoriale allestirle per un periodo di alcuni mesi soltanto, periodo in relazione al quale, oltre tutto, il "rischio" che non si determinino eventi che richiedono la concreta prestazione del servizio è considerevolmente più elevato;
  - specularmente, trattandosi di prestazioni quantificate e remunerate "a corpo", un breve periodo di utilizzo determina per l'amministrazione una sostanziale duplicazione dei costi per tale titolo, posto che il compenso dovrà essere nuovamente corrisposto, in toto, anche all'operatore economico a cui verrà affidato, a seguito della gara ad evidenza pubblica in fase di espletamento, il Servizio Triennale per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
  - come evidenza anche la Relazione Tecnica allegata al presente atto, redatta del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, in atti di PG192957 contenente una analisi degli aspetti tecnici e delle ricadute economiche del Servizio di protezione civile in oggetto, si rileva antieconomico per l'Amministrazione affidare il Servizio di Protezione Civile per un lasso temporale che non sia l'intera stagione invernale 2019/2020, in quanto da un lato si correrebbe il rischio di corrispondere sia all'operatore economico affidatario del Servizio di Protezione Civile che all'operatore economico aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica in fase di espletamento la cosiddetta "quota fissa" dall'altro un "cambio" in corso di stagione, con le conseguenti inevitabili ricadute organizzative che questo comporterebbe, rischierebbe di essere esiziale per la corretta esecuzione di un servizio che, nella tempestività di reazione e nella completezza della copertura, vede i suoi principali elementi qualificanti in termini di soddisfazione delle esigenze della collettività;

**considerato inoltre che:**

- il provvedimento dirigenziale 2018/1612 con il quale il Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni ha esteso ad Iren Ambiente s.p.a. il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2018-2019 ha evidenziato non essere presenti altre realtà aziendali sul territorio che possano far fronte allo svolgimento del servizio per come configurato in relazione all'intera estensione della rete stradale e relative pertinenze del Comune;

- si è inteso sottoporre ad ulteriore verifica e aggiornamento quanto accertato, in relazione allo scorso anno, con il provvedimento predetto e ciò si è fatto attraverso una indagine di mercato per lo svolgimento del servizio in oggetto rivolta a 2 operatori economici del territorio iscritti al MEPA (non essendone reperibili di ulteriori) in analogia a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b del Codice di Contratti, accertando che non sussistono, come risulta dalla documentazione agli atti di PG 194057 e 194064 operatori economici interessati allo svolgimento dello stesso;
- non è pertanto possibile procedere ad una negoziazione tra almeno cinque operatori economici, come previsto dal comma 6 dell'articolo 63 D. lgs. 50/2016, in quanto non sussistono in tale numero soggetti idonei allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

**Tutto ciò premesso** si conferma che Iren Ambiente S.p.A è l'unico soggetto presente sul territorio dotato di struttura e competenze sia organizzative che operative dal punto di vista tecnico e amministrativo, che possa svolgere il servizio in oggetto in quanto:

- ha svolto il servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio sul territorio del Comune di Reggio Emilia nelle precedenti stagioni invernali a seguito di aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale protocollo generale n. 31904 del 29.10.2013 - di gara d'appalto svoltasi con procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. e di estensione del servizio per la stagione invernale 2018/2019 a seguito dell'esito di gara deserta (gara pubblicata in data 09/10/2018 all'Albo Pretorio Telematico della Stazione Appaltante Nr. Registro 2018/5572) come da provvedimento del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti R.U.A.D. 1831 del 19/11/2018, maturando pertanto tutte le professionalità e competenze specifiche necessarie;
- il suddetto servizio è stato ottimamente svolto nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali;
- non sono presenti altri operatori economici sul territorio che possano far fronte allo svolgimento di un tale attività per l'intera estensione della rete stradale e relative pertinenze del Comune garantendo, come è in grado di garantire Iren Ambiente s.p.a., tempi brevi sia per la messa a disposizione della ingente dotazione di mezzi e apparecchiature richieste per organizzare e gestire capillarmente sul territorio comunale lo spargimento del sale e la pulizia della neve e sia per organizzazione e gestire unitariamente sul territorio comunale tutte le attività inerenti il servizio attraverso un'efficace azione di coordinamento e governo dei soggetti coinvolti e delle loro mansioni operative;

**Si ritiene pertanto di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto in via di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 d.lgs. 50/2016, preceduto da indagine di mercato presso gli iscritti al MePA, in favore di Iren Ambiente s.p.a.**

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016, art. 163 commi 1 e 2;
- il D.lgs 1/2018 in particolare gli artt. 1,2,4,5,7 e 16

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

#### **DETERMINA**

1) di affidare a Iren Ambiente s.p.a., ai sensi dell'art. 163 del "Codice di Contratti" D.Lgs 50/2016 e del "Codice della Protezione Civile" D.Lgs 1/2018, nelle more dell'aggiudicazione della gara aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020-2020/2021-2021/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – n. 128 del 30/10/2019 il servizio di sgombero neve e salatura preventiva antighiaccio per la prevenzione di rischi da fenomeni metereologici avversi (nevicata e gelate che interessano il territorio comunale) per la stagione invernale 2019/2020, **codice CIG 81063091CF** ;

2) di approvare il capitolato speciale di appalto recante i patti e le condizioni per lo svolgimento del servizio, al presente atto allegato.

3) Di provvedere ai seguenti adempimenti contabili, relativi all'affidamento di cui al punto 1:

- assunzione di impegno (già prenotazione 2019/5557 di € 289.000,00 sul titolo I Missione 10 Programma 5 Cap. 32212 denominato "Servizio sgombero neve da strade e piazze", cod 1.03.02.09.000 obiettivo 2019\_PD\_421301 a favore di Iren Ambiente s.p.a.
- assunzione di impegno (già prenotazione 2020/288 di € 839.800,00) per complessivi € 540.600,00, relativo all'importo di spesa presunto per le mensilità invernali 2019, a favore di Iren Ambiente s.p.a. sul medesimo capitolo 32212 denominato "Servizio sgombero neve da strade e piazze"
- di ripartire la quota di € 299.200,00 che residua sull'imp. 2020/288 come segue:  
 quanto ad € 10.200,00 per incentivo funzioni tecniche;  
 quanto ad € 289.000,00 per l'espletamento della nuovo gara di appalto in itinere.

3) di dare atto che, in relazione alla gara di appalto in itinere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – n. 128 del 30/10/2019) per l'affidamento del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA PREVENTIVA ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020-2020/2021-2021/2022, si produrrà uno slittamento temporale che determinerà l'avvio delle attività nella stagione invernale 2020/2021 ed il termine delle stesse nell'annualità 2022/2023

4) Di provvedere inoltre alle seguenti prenotazione di spesa, in relazione allo slittamento della gara di

appalto mediante procedura aperta in itinere:

per l'annualità 2022 € 289.000,00 IVA 22% compresa, corrispondente alla quota fissa di 6 settimane compreso un intervento di salatura antighiaccio previsto;

per l'annualità 2023 € 550.800,00 IVA 22% compresa, di cui:

€ 540.600,00 corrispondente alla quota fissa di 15 settimane;

€ 10.200,00 per Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c. 2 D:lgs: 20/2016

sul capitolo che nei bilanci 2022 e 2023 sarà iscritto in sede corrispondente al Cap. 32212 denominato "Servizio sgombero neve da strade e piazze", titolo I Missione 10 Programma 5 cod 1.03.02.09.000

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani